

**DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013
581/2013/R/COM**

**REVISIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO (SII)**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e l'Allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, ARG/com 91/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 79/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 132/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 57/2013/R/COM);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10;
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11;
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/12/R/COM (di seguito documento per la consultazione 481/12/R/COM);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/12/R/COM (di seguito documento per la consultazione 547/12/R/COM);

- la lettera della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) del 29 novembre 2010, prot. Autorità 39260 del 29 novembre 2010 (di seguito: lettera 29 novembre 2010);
- la lettera dell'Acquirente Unico del 27 maggio 2011, prot. Autorità 15170 del 1 giugno 2011 (di seguito: lettera 1 giugno 2011);
- la lettera dell'Acquirente Unico del 30 novembre 2012, prot. Autorità 03974 del 5 dicembre 2012 (di seguito: lettera 30 novembre 2012);
- la lettera dell'Acquirente Unico del 29 novembre 2013, prot. Autorità 38449 del 4 dicembre 2013 (di seguito: lettera 29 novembre 2013).
-

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell'Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la medesima legge 129/10 prevede che la misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente Unico è determinata dall'Autorità e posta a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori;
- le disposizioni riportate nella legge 27/12 in tema di dati contenuti nel SII prevedono che il SII raccolga anche le informazioni relative al consumo e ai dati di misura e che l'Autorità adegui i propri provvedimenti in materia, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII ed individua nell'Acquirente Unico il Gestore del SII;
- l'art. 3 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/com 201/10 prevede che entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei costi per la realizzazione e gestione del SII riferiti all'anno successivo;
- l'Autorità, sulla base della stima dei costi inviati da Acquirente Unico con lettera 29 novembre 2010, ha fissato, con la deliberazione ARG/com 224/10, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII pari a 0,0137 euro per punto di prelievo per mese;
- l'Autorità, sulla base della stima dei costi inviati da Acquirente Unico con lettera 1 giugno 2011, che ha evidenziato una sostanziale diminuzione dei costi previsti nella prima fase di implementazione del SII legata a una differente allocazione temporale dei costi complessivi di implementazione, ha ridotto, con la deliberazione ARG/com 91/11, il suddetto corrispettivo a 0,0081 euro per punto di prelievo, per mese.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 79/2012/R/COM, l'Autorità ha identificato le categorie di soggetti che obbligatoriamente devono assumere la qualifica di Utenti del SII (Terna, le imprese distributrici, gli utenti del dispacciamento e gli esercenti la maggior tutela);
- con la deliberazione 132/2012/R/COM, l'Autorità ha definito le procedure di popolamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), ossia l'elenco contenente i punti di prelievo e i dati dei clienti finali associati, costituente il nucleo di funzionamento del SII;
- con la deliberazione 57/2013/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità di implementazione dei processi afferenti alla determinazione e messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile e le modalità di dettaglio di aggiornamento del RCU;
- con i documenti per la consultazione 481/12/R/COM e 547/12/R/COM, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in materia di implementazione dei processi relativi al mercato *retail* nell'ambito del SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Acquirente Unico, con la lettera del 29 novembre 2013, ha trasmesso l'aggiornamento della previsione dei costi del SII per il periodo 2014-2016, in cui si evidenzia, pur in presenza di una riduzione del costo complessivo di implementazione nel periodo 2012-2016 rispetto alla previsione formulata nella lettera del 30 novembre 2012, che a partire dal 2014 verranno sostenuti costi tali per cui il livello vigente del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII necessita di adeguamento;
- con successivi provvedimenti l'Autorità provvederà ad estendere l'operatività del SII al settore del gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rivedere, a partire dal 1 gennaio 2014, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII alla luce di quanto comunicato da Acquirente Unico in relazione agli investimenti previsti nel periodo 2014-2016 finalizzati alla piena implementazione del SII;
- rinviare a successivo provvedimento l'estensione dell'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII agli operatori del settore del gas naturale

DELIBERA

1. di modificare la Tabella 12, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09, nei termini di seguito indicati:

Tabella 12

Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato

	(€Punto di prelievo/mese)
Dal 1 aprile 2011 al 31 luglio 2011	0,0137
Dal 1 agosto 2011	0,0081
Dal 1 gennaio 2014	0,0100

2. di inviare ad Acquirente unico, a Cassa Conguaglio del Sistema Elettrico e alla società Terna S.p.A. il presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09, come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni